

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario «Diploma de Licență in Educație Fizică și Sport» Serie L Nr. 4839 rilasciato il 1° settembre 1995 dalla «Academia Nationala de Educație Fizică și Sport Facultatea de Educație Fizică și Sport» di Bucarest (comprensivo di formazione pedagogica), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Maria Nicoleta CINCA, nata a Râmnicu-Vâlcea (Romania) il 30 aprile 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle classi:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

*Il direttore generale:* PALUMBO

11A03216

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2011.

**Recepimento della direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2011/8/UE della Commissione del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il Regolamento 975/2009/CE della Commissione del 19 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973, concernente

la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, concernente: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, n. 227, concernente: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009, recante: «Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2008/39/CE»;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 19 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.


1. Il decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220 modificato da ultimo dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 aprile 2009, è modificato come segue:

a) all'allegato I, sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA», è modificata la colonna «Restrizioni e/o specifiche» per la sostanza di seguito riportata.

N.Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
13480	000080-05-7	2.2-bis (4-idrossifenil) propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg. Non deve essere usato per la produzione di biberon in policarbonato

Art. 2.

1. La produzione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata a partire dal 1 marzo 2011.



2. L'immissione in commercio e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata dal 1 giugno 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

*Il Ministro:* FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 9

11A03727

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2011.

**Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione presso l'INPS di Varese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
DEL LAVORO DI VARESE

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 - pubblicata nel supplemento ordinario n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010 n. 183;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010, con la quale vengono fornite alle articolazioni territoriali le prime indicazioni operative nella fase transitoria, connesse all'attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 4 novembre 2010 n. 183 ed in particolare la precisazione che le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale di cui al terzo comma dell'art. 410 codice di procedura civile andranno «temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei comitati provinciali INPS»;

Vista la citata Circolare n. 14 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono state fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività, individuando quali criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, da rilevarsi sulla base dei dati dalle stesse forniti;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva.

Considerato che, per la brevità del termine entro cui procedere all'adozione del decreto direttoriale di costituzione della nuova commissione provinciale di conciliazione e per l'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la valutazione della maggiore rappresentatività a livello territoriale è stata operata sulla base degli elementi informativi acquisiti per la ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Varese;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della direzione provinciale del lavoro di Varese, relativi all'attività di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione provinciale di conciliazione, istituita presso la stessa direzione ed alla trattazione delle vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale, con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro;

Considerato che dalle risultanze della predetta indagine di rappresentatività a livello territoriale sono confermati, quali settori produttivi più significativi della provincia di Varese, quelli dell'industria, commercio/servizi, artigianato ed agricoltura;

Visto che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalla conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le OO.SS. dei lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e le Associazioni Datoriali Unione degli industriali della provincia di Varese/Confindustria - Unione delle associazioni commercianti della provincia di Varese/Confcommercio - Associazione artigiani della provincia di Varese/Confartigianato - Confagricoltura;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2011 del 18 gennaio 2011, di ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione;

Vista la nota prot. n. 68 dell'8 febbraio 2011 di Confagricoltura Varese, con la quale la medesima Associazione formalizza la rinuncia al proprio componente supplente, già designato in persona del dott. Giuliano Bossi;

Verificato che, a livello territoriale, risulta maggiormente rappresentativa, tra le restanti Associazioni datoriali, Confapi;

Vista la richiesta di questa direzione di designazione di un proprio rappresentante, rivolta a CONFAPI con nota prot. 4349 del 17 febbraio 2011;

Vista la contestuale comunicazione prot. 619/PB/ec del 17 febbraio 2011 con la quale CONFAPI designa la sig.ra Alessandra Posa quale proprio rappresentante in seno alla commissione provinciale di conciliazione;

